



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 11.01.2023 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15367/2021

TRA

Della Vecchia Elvira (C.F.: DLLLVR61S44F839T), nata a Napoli il 04.11.1961, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Depretis n. 88, presso lo studio dell'avv. Davide Poggiagliolmi (C.F. PGG DVD 74T16F839J) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;

Ricorrente

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), C.F. 80078750587 - P.I. 02121151001- in persona del legale rapp.te p.t – anche quale procuratore speciale della **S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.)** in persona del legale rapp.te p.t. in virtù di procura del 3.07.2014 per notar Laura Mattielli, notaio in Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761, entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna di Stefano (DSTNNA67C56F839L) giusta procura generale alle liti per notar dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'Ufficio Legale INPS alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c avv.anna.distefano@postacert.inps.gov.it,

Convenuto

E

Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. 13756881002, in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. Antonio Cristofaro (CRSNTN71S27F839P), giusta procura speciale per atto notarile Rep. repertorio nr 175858 raccolta nr 11458 del 01/10/2021, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Materazzo (MTR MRN 71L29 F839P) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia 3, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

Convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito

1

Con ricorso depositato il 04.10.2021, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2014 0003790334 000 e n. 371 2014 0008633008 000

relativi a contributi richiesti dall' INPS, asserendo il difetto di notifica e la prescrizione anche successiva alla eventuale notifica.

L'I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano, eccependo la inammissibilità nonché la infondatezza dell'opposizione.

Nel corso del processo, il Giudice invitava le parti a discutere sul disposto di cui all'art. 3bis DL 146/2021 (cfr. ordinanza del 2.3.22).

All'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza letta pubblicamente.

2

La lite va decisa alla luce della norma sopravvenuta di cui all'art. 3 bis del Decreto-Legge 146 / 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

L'art. 3 bis citato, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", dispone:

"1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

Con la suddetta norma, quindi, risulta qualificato il pregiudizio, specificato dal legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La fattispecie e' proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.

Con la novella, l'intento del legislatore è volto, dunque, a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico; b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Tale norma si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (cfr. Cass. SU 26283/2022 del 6.9.2022).

Avendo l'istante dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, conosciuti solo tramite gli allegati estratti di ruolo del 15.09.2021, in difetto di un interesse qualificato l'opposizione è inammissibile, con assorbimento delle ulteriori censure.

Né il richiamo ai preavvisi di fermo, notificati il 19.11.2014 e il 3.4.2015 rispettivamente in merito agli avvisi di addebito n. 371 2014 0003790334 000 e n. 371 2014 0008633008 000,

è idoneo a raffigurare l'interesse alla lite in quanto, nelle ipotesi disciplinate dall'art 3 bis del Decreto-Legge 146 / 2021 citato, l'opposizione è ammissibile solo nelle ipotesi indicate dal legislatore, da cui è escluso il caso di notifica del preavviso.

La novità delle questioni affrontate e la decisione sulla base di una norma sopravvenuta giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.

NAPOLI, 11.01.2023

Il Giudice
d.ssa Monica Galante